



Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di cassa e dei servizi bancari accessori e ulteriori fino al 31/12/2025, con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi e opzione di proroga per ulteriori n. 6 mesi. CIG: 9152845E9F

QUESITI PRESENTATI E RISPOSTE – AGGIORNATI AL 17/05/2022

DOMANDA 1: Nell'offerta economica è previsto: "CRITERIO 8 - commissione applicata sulla giacenza media - costituita dalla somma algebrica dei numeri creditori e dei numeri fruttiferi debitori rilevati nel trimestre divisa per il numero dei giorni di calendario del trimestre stesso - addebitata con cadenza trimestrale". Per aspetti tecnico operativi veniamo a chiedere conferma circa la possibilità di addebitare tale commissione con periodicità mensile benché calcolata come indicato.

RISPOSTA 1: In relazione al presente quesito, si conferma quanto indicato negli atti di gara; la periodicità di calcolo e di addebito della commissione verrà effettuata con cadenza trimestrale.

DOMANDA 2: l'importo dell'anticipazione bancaria, quantificato in Euro 4.000.000,00, è stabilito sulla base di normativa regionale o sulla base di vostre deliberazioni?

RISPOSTA 2: In relazione al presente quesito, si precisa che il valore di € 4.000.000,00 è stato determinato sulla base di una stima effettuata dagli uffici della stazione appaltante, in ragione di eventuali necessità che dovessero verificarsi nel periodo di validità del contratto. Si precisa altresì che negli ultimi 6 anni il Consorzio non ha usufruito di tale anticipazione.

DOMANDA 3: Veniamo a chiedere conferma che l'emissione di fidejussioni ordinarie fino all'importo di Euro 1.000.000,00 è da intendersi a gravare sull'importo dell'anticipazione di cassa.

RISPOSTA 3: In relazione al presente quesito, si precisa che l'emissione delle fidejussioni ordinarie non grava sull'importo delle anticipazioni di cassa. I due castelletti devono pertanto intendersi distinti.

DOMANDA 4: Per il rilascio di fidejussioni, contro garantite da fidejussioni bancarie di terzi, veniamo a chiedere conferma se è prevista la valutazione/accettazione di tali contro garanzie da parte della Banca concedente.

RISPOSTA 4: No, non è prevista la valutazione/accettazione delle contro garanzie da parte dell'Appaltatore, in quanto le stesse garantiscono il Consorzio (e non il concedente) nei confronti del soggetto terzo.



DOMANDA 5: Considerato che l'importo forfettario mensile ricomprende le "commissioni per incassi" si chiede di specificare di che incassi si tratta e le relative quantità, aspetti che poi si chiede possano essere integrati nel testo della convenzione.

RISPOSTA 5: Si evidenzia che, all'interno dell'importo forfettario mensile, sono ricompresi tutti gli eventuali costi, spese e commissioni connesse all'espletamento del servizio e non specificatamente indicati nel CSA. Tali costi non sono quantificabili dalla stazione appaltante, in quanto attinenti alle specifiche condizioni economiche praticate dai concorrenti. Pertanto, ad oggi, la stazione appaltante non ha evidenza di quali operazioni possano essere soggette ad eventuali commissioni d'incasso e non è quindi in grado di quantificare il numero di operazioni assoggettato a tale tipo di addebito.

DOMANDA 6: Si chiede di precisare che, sulla base della normativa vigente, si debba considerare un refuso il passaggio del DISCIPLINARE 4.2.1. Modello Offerta economica CRITERIO 4 inerente la capitalizzazione trimestrale. La liquidazione degli interessi verrà effettuata con cadenza annuale o secondo la normativa tempo per tempo vigente come riportato nel CAPITOLATO - 15. ANTICIPAZIONI BANCARIE - 22. CONDIZIONI ECONOMICHE.

RISPOSTA 6: Si conferma che l'indicazione di capitalizzazione trimestrale indicata nel disciplinare di gara è da considerarsi come refuso; il calcolo verrà effettuato su base annuale o secondo la normativa tempo per tempo vigente.

Al fine di consentire a tutti i partecipanti una corretta presentazione delle offerte, si precisa che, in data 29/04/2022, è stata caricata nella sezione "Documentazione di gara" una nuova versione del "Modello offerta economica" con correzione del refuso da Voi evidenziato.

DOMANDA 7: Si chiede di precisare che si debba considerare un refuso quanto indicato nell'ultimo capoverso del CAPITOLATO - 15. ANTICIPAZIONI BANCARIE "senza altre spese ed oneri (commissione di messa a disposizione)" in quanto la banca provvederà ad addebitare annualmente o secondo la vigente normativa sul conto corrente gli interessi passivi eventualmente maturati, calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, al tasso offerto in sede di gara e con cadenza trimestrale la commissione di messa a disposizione fondi pari alla percentuale offerta in sede di gara qualora il Consorzio richiederà, l'anticipazione bancaria ordinaria e/o straordinaria secondo quanto riportato nel Modello Offerta economica CRITERIO 5 - Commissione messa a disposizione fondi.

RISPOSTA 7: Si conferma che il Consorzio riconoscerà, per l'anticipazione bancaria, se e quando questa verrà attivata, un compenso per la messa a disposizione pari alla percentuale Offerta in sede di gara, oltre agli interessi passivi eventualmente maturati, calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, al tasso offerto in sede di gara.



DOMANDA 8: Si chiede di confermare che, per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, la Banca, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, provvede ad accantonare gli importi e che in mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti la Banca provvederà tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione bancaria se regolarmente attivata, fermo restando che resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile alla Banca (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare) quest'ultimo non effettua il pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

RISPOSTA 8: Si conferma.

DOMANDA 9: Il Capitolato prevede, all'art. 13, che i collegamenti informatici, necessari a quanto sopra, saranno a carico della Banca, ad eccezione dei costi di implementazione della procedura di contabilità interna che saranno a carico del Consorzio. In ogni caso la Banca avrà l'obbligo di adeguare i propri sistemi informatici affinché venga comunque garantito il corretto interfacciamento verso i corrispondenti sistemi informatici dell'Ente; i costi determinati da tali adeguamenti saranno a totale carico della Banca.

Si chiede di confermare che la Banca sia impegnata a sostenere eventuali costi per i collegamenti informatici per cause ad essa stessa imputabili e non nel caso in cui la stazione appaltante nel periodo contrattuale effettui di sua iniziativa implementazioni della procedura di contabilità interna e dei propri sistemi informatici.

RISPOSTA 9: Si conferma.

DOMANDA 10: Si chiede di confermare che, qualora la stazione appaltante richiedesse, nell'arco della durata contrattuale, servizi aggiuntivi di pagamento ed incasso non espressamente indicati nella documentazione di gara, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi inerenti al PAGO PA Nodo dei Pagamenti - SPC, verranno riconosciute al tesoriere le commissioni da essi derivanti dopo aver proceduto a trattazione delle condizioni economiche di svolgimento dei servizi aggiuntivi richiesti.

RISPOSTA 10: Si conferma.

DOMANDA 11: Si chiede di precisare che il CONSORZIO EST TICINO VILLORESI MILANO, sia per il SERVIZIO DI CASSA sia per i SERVIZI BANCARI ACCESSORI, opererà per mezzo dei servizi telematici come indicato nel paragrafo 6 CAPITOLATO TECNICO E SCHEMA DI CONTRATTO e solo nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio, l'Ente, con comunicazione sottoscritta dai soggetti aventi poteri di firma, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d'urgenza.



RISPOSTA 11: Si confermano le modalità riportate agli artt. 6 e 9 del Capitolato.

DOMANDA 12: Si chiede di precisare se relativamente al criterio 8 - commissione applicata sulla giacenza media - si possa effettuare la quotazione nell'offerta economica prevedendo uno scaglione di esenzione fino ad un determinato importo ed oltre tale importo la quotazione in termini percentuali.

A titolo esemplificativo:

- scaglione da Euro zero ad Euro XXXXX esente da commissione applicata sulla giacenza media;
- oltre Euro XXXXX quotazione della commissione applicata sulla giacenza media in percentuale che non superi il valore 0,125% trimestrale riportato nel disciplinare.

RISPOSTA 12: Data la modalità di attribuzione dei punteggi indicata nella documentazione di gara, che prevede l'assegnazione di n. 30 punti al criterio in oggetto senza distinzione di scaglioni, si ritiene di mantenere la formulazione riportata negli atti di gara. Pertanto, il Concorrente dovrà indicare un valore percentuale unico, senza previsione di scaglioni.

DOMANDA 13: Si chiede conferma se la fidejussione provvisoria dovrà essere emessa sulla base dell'importo del servizio (base d'asta) e quindi euro 805.945,00, oppure sull'importo complessivo (servizio 22/25 + rinnovo 24m + proroga 6M) e quindi per complessivi euro 1.381,620,00

RISPOSTA 13: Come indicato al punto 4.1.7 del disciplinare di gara, la garanzia provvisoria deve essere prestata per l'importo posto a base d'asta per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2025, pari a € 805.945,00.

DOMANDA 14: Da Capitolato tecnico, evidenziamo che all' art. 28 la garanzia definitiva (in caso di aggiudicazione) dovrà essere emessa per l'importo di euro 35.000,00, indipendentemente dall'eventuale offerta al ribasso. Chiediamo conferma dell'importo così predeterminato.

RISPOSTA 14: Come da Voi evidenziato, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del d. lgs. 50/2016, l'importo della cauzione definitiva dipende dalla percentuale di ribasso offerta in sede di gara. Tuttavia, come indicato all'art. 29 del Capitolato, non essendo possibile determinare un importo di affidamento certo, in considerazione della natura variabile del servizio, la garanzia sarà da prestarsi per un importo pari al 10% della base d'asta stimata per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2025. Il valore di € 35.000,00 indicato nell'art. citato è da considerarsi come rifiuto, e deve essere sostituito dal valore di € 80.594,50, eventualmente da ridurre qualora l'Aggiudicatario fosse in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, c. 7, del d. lgs. 50/2016.



DOMANDA 15: Nel quadro economico dell'intervento, cosa si intende per "incentivo funzioni tecniche (0,5% di a4)? Sono costi a carico della banca, in aggiunta alle spese di pubblicazione?

RISPOSTA 15: L'"incentivo funzioni tecniche" è l'importo che la stazione appaltante riconosce ai propri dipendenti in caso di svolgimento, nell'ambito del contratto, delle attività previste dall'art. 113 del Codice Appalti. Nulla sarà dovuto dall'Aggiudicatario.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luca Mattiazzo